

N.ro 52298 di Repertorio

N.ro 28297 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

Il quattordici dicembre duemilaventuno

14 dicembre 2021

a Genova, in Via Pissapaola civico numero dieci.

Alla richiesta del Signor CALCAGNO Luciano, nato a Genova il 1° Aprile 1934, domiciliato presso la sede dell'infradetta Associazione, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione "SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO DIO E UMANITA'", società di mutuo soccorso, ai sensi della Legge 15 aprile 1886 n.3818, avente nazionalità italiana, con sede in Genova, Frazione Crevari, Via Pissapaola n.10, codice fiscale 80034670101, iscritta al Registro Regionale del Terzo Settore tenuto dalla Regione Liguria nella Sezione Società di mutuo soccorso al n.93 (con Decreto di iscrizione in data 22 febbraio 2011 1996 n.313), iscritta nella sezione speciale del Registro delle Imprese di Genova in qualità di Impresa Sociale, REA GE-473506, PEC mutuosoccorsodioeumanita@legalmail.it

io Dr. LUIGI CASTELLO Notaio in Genova, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, sono certo dell'identità personale del richiedente e mi trovo in questo locale per assistere all'Assemblea straordinaria degli associati dell'anzidetta società di mutuo soccorso, riunitasi in

questo luogo, giorno ed ora e per redigerne il relativo verbale.

E pertanto io Notaio ho constatato e dò atto di quanto segue:

è presente il predetto Signor CALCAGNO Luciano Presidente del Consiglio Direttivo, richiedente, il quale da atto essere presenti, per il Consiglio stesso oltre ad esso Presidente, i Consiglieri Quartino Marco, Bozzano Gio Batta, Camoirano Gerolamo, Cassinelli Giovanni, Durante Andrea, Marchese Stefano, Seminara Rocco, Somaglia Giuseppe, cioè l'intero Consiglio.

Su designazione unanime degli intervenuti, assume la Presidenza dell'Assemblea il predetto signor Calcagno Luciano il quale invita me Notaio a redigere il presente verbale, procedendo quindi all'appello dei soci.

Il Presidente da atto che l'assemblea è stata convocata con avviso recapitato ai soci.

Da tale appello figurano presenti tutti i diciassette soci aventi diritto di intervento e voto in assemblea.

I soci risultano dall'elenco che vidimato da me Notaio viene allegato al presente verbale sotto la lettera **"A"**, omessane la lettura per dispensa datamene dal Comparente.

Il Presidente, visto il risultato dell'appello degli Associati, dato atto che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, dichiara la presente Assemblea legalmente costituita ed atta a validamente deliberare sulle pratiche poste all'Ordine

del Giorno del quale dà lettura all'Assemblea e che è del seguente tenore:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Cambio della denominazione della Società ai sensi delle nuove disposizioni di legge;
- 2) Approvazione dell'adeguamento dello Statuto alle nuove norme vigenti;
- 3) Rinnovo del Consiglio Direttivo e nomina del Presidente.

Prende la parola il Presidente, il quale, in merito al punto all'Ordine del Giorno, fa presente all'Assemblea come l'associazione fosse già esistente alla data di entrata in vigore del Codice del Terzo Settore (D.Lgs.n. 117 del 3 luglio 2017) e che l'articolo 43 del detto decreto legislativo, consente alle società di mutuo soccorso che entro il 31 dicembre 2021 si trasformino in associazione di promozione sociale di mantenere il proprio patrimonio, in deroga all'articolo 8 comma 3 della Legge 15 aprile 1886 n.3818.

Il Presidente pertanto illustra all'assemblea l'opportunità di trasformare la società di mutuo soccorso in associazione di promozione sociale con successiva iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, recentemente istituito.

Il Presidente illustra in dettaglio agli intervenuti il contenuto dello statuto già inviato a tutti i soci prima d'ora ed invita l'assemblea a deliberare in merito ricordando che la

associazione muterà la propria denominazione in "DIO E UMANITA' APS".

L'Assemblea, udito quanto esposto dal Presidente, dopo breve discussione, all'unanimità delibera di trasformare la società di mutuo soccorso in associazione di promozione sociale e di approvare un nuovo testo di Statuto, così come proposto dal Presidente e conseguentemente di mutare la denominazione sociale in **"DIO E UMANITA' APS"**.

Il detto Statuto, scritto su nove facciate di cinque mezzi fogli, si allega al presente atto sotto la lettera **"B"**, omesane la lettura per dispensa datamene dal Comparente che come Notaio lo vidima.

L'assemblea inoltre, preso atto delle dimissioni dell'attuale consiglio direttivo, che ringrazia per l'attività fin qui svolta, su conforme suggerimento del Presidente, delibera di nominare, il nuovo Consiglio Direttivo -con durata in carica per tre anni e cioè fino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2023- nominato nelle persone dei sotto indicati signori -che dichiarano di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dall'articolo 2382 del codice civile- con le cariche a fianco di ciascuno riportate:

- CALCAGNO Luciano, nato a Genova il 1° aprile 1934 e residente a Genova Via Nuova Crevari 155/2, codice fiscale CLC LCN 34D01 D969P, Presidente

- QUARTINO Marco, nato a Genova il 23 dicembre 1988 e residente a Genova in Via Nuova Crevari 137/7, codice fiscale QRT MRC 88T23 D969E, Vicepresidente e Consigliere

- CAMOIRANO Gerolamo, nato a Genova il 23 luglio 1926 e residente a Genova in Via Sotto i Volti 14/6, codice fiscale CMR GLM 26L23 D969S, Consigliere

- CASSINELLI Giovanni, nato a Genova il 25 settembre 1942 e residente a Genova in Via Piazza Grande 20, codice fiscale CSS GNN 42P25 D969Y, Consigliere

- DURANTE Andrea, nato a Genova il 30 ottobre 1950 e residente a Genova in Via Piazza Grande n.6, codice fiscale DRN NDR 50R30 D969B, Consigliere

- MARCHESE Stefano, nato a Genova il 16 agosto 1992 e residente a Genova in Via Nuova di Crevari 129/11, codice fiscale MRC SFN 92M16 D969K, Consigliere

- QUARTINO Fabio, nato a Genova il 1° giugno 1984 e residente a Genova in Via Voltri n.3/23 scala destra, codice fiscale QRT FBA 84H01 D969D, Consigliere

- SEMINARA Rocco, nato a Melicucco (RC) il 23 agosto 1947 e residente a Genova Via Campenave n.12, codice fiscale SMN RCC 47M23 F106B, Consigliere

- SOMAGLIA Giuseppe, nato a Genova il 9 dicembre 1949 e residente ad Arenzano Viale Marconi n.70/11, codice fiscale SMG GPP 49T09 D969L, Consigliere.

I quali tutti qui presenti accettano.

Il Presidente, al solo fine di consentire la voltura catastale del presente atto, precisa che è di compendio del patrimonio dell'associazione il seguente immobile in Genova, Via Pissapaola, censito al locale Catasto Fabbricati sezione VOL, foglio 37, mappale 172, z.c.2, cat.C/1, cl.1, cons.mq.110 sup.cat.mq.145, R.C.Euro 1.045,31=

Si chiede l'applicazione al presente verbale delle agevolazioni fiscali di cui all'art.82, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 e quindi in particolare l'esenzione da bollo e dall'imposta di registro.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore nove.

Di null'altro richiesto, io Notaio ho ricevuto e redatto il presente verbale che ho letto al Comparente che lo approva e con me lo sottoscrive.

Il presente atto, scritto in parte con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e in parte di mia mano, occupa sette facciate fin qui di due fogli.

F.TO: Luciano CALCAGNO


LUIGI CASTELLO NOTAIO

Allegato "A" al n. 28297 di raccolta

Elenco Soci SMS "Dio e Umanità" anno 2021-2022 (Aggiornata al 12 dicembre 2021)

Cognome	Nome	Residenza	Nascita
Bozzano	Giobatta	Via Camozzini 3/12	19/08/1941
Bruzzone	Rita	Piazza Saredo 7	06/04/1966
Calcagno	Luciano	Via Nuova di Crevari 155	01/04/1934
Camoirano	Gerolamo	Via Sotto i volti 14/6	23/07/1926
Campagnoli	Claudia	Via Morselli 1/15	06/05/1991
Canepa	Monica	Via Ventimiglia 76/23B	13/05/1972
Cassinelli	Giovanni	Via Piazzagrande 20	09/09/1942
Durante	Andrea	Via Piazzagrande 6	30/10/1950
Fontanini	Rita	Via Piazzagrande 72	29/09/1951
Mantero	Nicolò	Via Piazzagrande 72	03/10/1950
Marchese	Stefano	Via Nuova di Crevari 129-11	16/03/1992
Patrone	Nicolò	Via Nuova di Crevari 76	26/02/1945
Patrone	Erasmus	Via Nuova Crevari 76	28/06/1969
Quartino	Marco	Via Nuova di Crevari 137/7	23/12/1988
Quartino	Fabio	Via Voltri 3/23	01/06/1984
Seminara	Rocco	Via Campenave 12	23/08/1947
Somaglia	Giuseppe	Via Giacomo Canepa 56	09/12/1949

Nota in allegato



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'G. Seminara'. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'CASTELLINO GASTRANUOVO' at the top, 'SMS "DIO E UMANITÀ"' in the center, and 'F. SEMINARA' at the bottom. There is a small star symbol above the center text.

ALLEGATO "B" AL N.RO 28297 DI RACCOLTA

STATUTO dell'ASSOCIAZIONE "DIO E UMANITA APS"

ART. 1 – Denominazione e sede

- 1) È costituita l'Associazione denominata "Dio e Umanità", Associazione non riconosciuta ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017) e ss.mm.ii, e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, (indicata anche come "Associazione" nel presente testo), con sede legale in Genova (GE). L'Associazione è animata dallo stesso spirito che vide costituirsi in Voltri, il 1 Gennaio 1851, la Società di Mutuo Soccorso, che adottava come divisa il motto "Dio e Umanità", per promuovere, senza fini di lucro, l'istruzione, la cultura, lo sport e la ricreazione onde ottenere la completa emancipazione morale e materiale dei cittadini, mantenere vivo l'amore verso l'umanità e la venerazione verso quegli uomini che spesero la loro vita per il bene delle Classi Lavoratrici, nonché per promuovere il Paese di Crevari con iniziative periodiche che ne diffondano la conoscenza in ambito regionale, nazionale ed internazionale.
- 2) La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Associazioni di promozione sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o, nelle more della sua istituzione, in registri considerati equivalenti, sarà integrata automaticamente con l'acronimo "APS" e diventerà "**DIO E UMANITA' APS**".
- 3) Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea dei soci non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
- 4) L'Associazione è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista ed ha durata illimitata. Condividendone le finalità, aderisce all'associazione e rete associativa nazionale "ARCI aps", adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale.

ART. 2 – Finalità e Attività

- 1) Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e civile dei/delle propri/e soci/e, come dell'intera comunità. Sono finalità dell'Associazione:
 - *la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità;*
 - *la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;*
 - *il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso universale alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione, la promozione dell'inclusione digitale (eInclusion);*
 - *promozione della cultura cinematografica e audiovisiva, ai sensi della L. 220/2016, attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni e iniziative di formazione del pubblico riferite particolarmente al mondo giovanile e alle istituzioni scolastiche;*
- 2) L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:
 - *Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
 - *Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni*

o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

- *Promuovere e realizzare iniziative di carattere ricreativo, culturale, artistico di interesse sociale;*
- *Promuovere e organizzare attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;*
- *Organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche;*
- *Favorire e sollecitare iniziative atte ad armonizzare la vita associativa, allo scopo di accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche ed artistiche dei Soci, quelle innovative e quelle di alto contenuto culturale e sociale.*
- *Promuovere l'assistenza e la solidarietà fra i soci.*
- *In particolare, l'associazione si propone di organizzare manifestazioni musicali, culturali e gastronomiche per fini solidaristici e benefici, a sostegno ed in collaborazione con le realtà locali del paese di Crevari dove l'Associazione ha sede e prevalentemente opera;*

In generale sono potenziali settori di intervento dell'Associazione, ove compatibili, le attività di cui all'articolo 5 del CTS e successive modificazioni e integrazioni, e tutti i campi in cui si manifestino esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si possa dispiegare una battaglia civile contro ogni forma d'ignoranza, d'intolleranza, di violenza, di censura, d'ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata.

- 3) L'Associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, come previsto dall'art. 85 comma 4 del CTS.
- 4) Le attività dell'Associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
- 5) Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.
- 6) L'Associazione è titolare del marchio "Focaccette di Crevari" di cui dispone in base a quanto previsto nel presente Statuto e nel Regolamento d'uso per il Marchio Collettivo "Focaccette di Crevari" approvato dall'Assemblea dei Soci in data 12 novembre 2013. L'Associazione utilizza il marchio di cui è titolare, in virtù del presente Statuto e del relativo Regolamento d'uso, per promuovere e realizzare i principi e gli scopi di interesse generale.

ART. 3 – Attività diverse

- 1) L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 – Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

- 1) L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs.117/2017.
- 2) Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 3) È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'Associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione

- 1) L'Associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.
- 2) Gli associati sono le persone fisiche che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione al consiglio direttivo, che delibera in merito alla prima seduta utile.
- 3) I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso del genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale
- 4) Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo comma 7. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
- 5) Gli aspiranti soci devono presentare domanda al consiglio direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.
- 6) E' compito del consiglio direttivo, o di uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli aspiranti soci abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, al nuovo socio sarà consegnata la tessera sociale e il suo nominativo sarà annotato nel Libro dei Soci. In caso di rigetto motivato della domanda comunicato entro il termine o ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva il Collegio dei Garanti dell'Associazione ove nominato o, in mancanza, l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.
- 7) Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:
 - dimissioni volontarie presentate al consiglio direttivo per iscritto;
 - mancato versamento della quota associativa;
 - morte;
 - esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti, a seguito di sollecito di versamento anche collettivo, comporta la decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei soci.

ART. 6 – Sanzioni disciplinari

- 1) Il consiglio direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo della tessera sociale, o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:
 - inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
 - l'attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
 - il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
 - appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
 - l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Contro ogni provvedimento disciplinare, è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Collegio dei Garanti ove nominato, in mancanza al Presidente che lo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea utile, che deciderà in via definitiva

ART. 7 – Diritti e obblighi degli associati

- 1) Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
- 2) Gli associati dell'Associazione hanno il diritto di:
 - partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e abbiano provveduto al versamento della quota sociale entro i termini stabiliti.
 - godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
 - recedere dall'appartenenza all'Associazione
 - esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta al consiglio direttivo.
- 3) Gli associati dell'Associazione hanno il dovere di:
 - rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - rispettare le delibere degli organi sociali;
 - partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
 - non arrecare danni morali o materiali all'Associazione.
 - rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione;
 - osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.

ART. 8 – Volontari associati e assicurazione obbligatoria

- 1) L'Associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
- 2) Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
- 3) Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
- 4) La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
- 5) L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
- 6) L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 9 – Organi sociali

- 1) Sono organi dell'Associazione:
 - Assemblea degli associati
 - Consiglio direttivo
 - Presidente
 - Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)
 - Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)

Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate;

ART. 10 – Assemblea

- 1) L'Assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. Partecipano all'Assemblea generale dei soci tutti i soci che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Soci e abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.
- 2) L'Assemblea è ordinariamente convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo per l'approvazione del bilancio, tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca e/o da inviare ai soci tramite posta elettronica/posta ordinaria almeno quindici giorni prima.
- 3) L'Assemblea generale dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'associazione, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata l'organo di controllo (ove nominato) o almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto. L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.
- 4) L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
- 5) Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto proposte dal consiglio direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto e il voto favorevole dei tre quinti dei presenti. Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto, ed il voto favorevole dei quattro quinti dei presenti. Per le delibere riguardanti lo scioglimento, liquidazione e devoluzione del patrimonio valgono le norme di cui all'articolo 20.
- 6) L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
- 7) I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera. Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento.
- 8) Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare solo un altro associato.
- 9) Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
- 10) Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.
- 11) L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera in via definitiva sull'esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

- al termine del mandato discute la relazione dell'organo di amministrazione uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato;
- elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre soci, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
- approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico;

ART. 11–Consiglio direttivo

- 1) Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017; Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di quindici. I componenti non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'articolo 2382 del codice civile. I consiglieri pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017. Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
- 2) Il consiglio direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
- 3) Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, di norma una volta al mese e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
- 4) Il consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
- 5) Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.
- 6) L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti, il consiglio direttivo decade. Il consiglio direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei Consiglieri. Il consiglio direttivo decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.
- 7) Il consiglio direttivo elegge al suo interno:
 - il presidente;
 - il vicepresidente;
 - il Segretario: Il segretario cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del consiglio direttivo e li firma con il Presidente; presiede le sedute dell'organo di amministrazione in assenza del Presidente e del Vicepresidente;

In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente o Segretario è facoltà del consiglio direttivo di eleggere un nuovo incaricato all'interno dei propri componenti in carica e, se necessario, provvedere alla reintegrazione di un componente secondo quanto stabilito al comma 6 del presente articolo.

Il consiglio direttivo e può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.
- 8) Il consiglio direttivo ha i seguenti compiti:
 - convoca l'Assemblea dei soci;
 - amministra l'Associazione;
 - predisporre il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;

- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati; può delegare allo scopo uno o più Consiglieri;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
- 9) Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 12 – Il Presidente

- 1) Il presidente dell'Associazione, che è anche presidente dell'Assemblea e del consiglio direttivo, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.
- 2) Il consiglio direttivo può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
- 3) Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e del consiglio direttivo (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
- 4) Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera consiglio direttivo nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
- 5) Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART.13– Collegio dei garanti

- 1) È demandato al Collegio dei Garanti del livello ARCI sovraordinato il giudizio su eventuali divergenze o questioni nate all'interno dell'Associazione, sulle violazioni dello statuto e del regolamento e sull'inosservanza delle delibere.

ART. 14 – Organo di controllo

- 1) L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'Assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
- 2) L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
 - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

- 3) L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 15– Organo di Revisione legale dei conti

- 1) E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 16– Risorse

- 1) L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017.
- 2) L'Associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'Associazione.

ART. 17– Bilancio d'esercizio

- 1) L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- 2) I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
- 3) Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
- 4) L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
- 5) Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci.
- 6) Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art. 2 e per nuovi impianti o attrezzature.

ART. 18– Bilancio sociale

- 1) Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 19– Libri sociali obbligatori

- 1) L'Associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20– Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

- 1) Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa con il voto favorevole di almeno i tre/quarti dei/le soci/e aventi diritto al voto. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato a maggioranza dei presenti da un'Assemblea appositamente convocata.
- 2) In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 21 – Statuto

- 1) L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
- 2) L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 23 – (Disposizioni finali)

- 1) Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma dello statuto nazionale di "ARCI aps", del CTS, del Codice Civile e delle norme vigenti.

F.TO: Luciano CALCAGNO
LUIGI CASTELLO NOTAIO

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 commi 1, 2 e 3 DLGS 235/2010 che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Atto registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Genova in data 16/12/2021 N.48084.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Genova autorizzata con provv. Prot. N. 17119 del 16/05/2002 - Aut. del Direttore Regionale.